

porto, ed all'uso della materia esplosiva, il carattere di delitto.

Capite benissimo che questo è a favore piuttosto dei colpevoli, perchè è molto difficile la prova che chi tiene una bomba in casa, o tiene della dinamite, le tenga a fine di commettere un delitto.

Io non discuto la legge, esamino la frase.

Ci vuole una prova speciale per ciò.

Barzilai. È quello che abbiamo detto noi.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nella legge francese è detto: *sans motif légitime*. Tocca al colpevole di provare che non tenga la bomba, o la dinamite per fine perverso. Adunque di che vi lagnate?

Dico questo a coloro che accusavano questa legge come legge eccezionale.

Non mi corre l'obbligo di discorrere di quanto si riferisce agli altri articoli; poichè ora si tratta dell'articolo 1º, e forse, coll'aria che spira, saremo obbligati a parlarne di nuovo. Dico però che è necessario che la legge presto si voti, perchè vi è una lacuna nella nostra legislazione che deve essere riempita. Ed io faccio appello alla Camera, perchè non indugi a fare il debito suo, come noi abbiamo fatto il nostro e continueremo a farlo. (*Benissimo! Bravo!*)

Voci. Chiusura! Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata?

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata.*)

Onorevole Mecacci, mantiene il suo emendamento così concepito?

« *All'articolo 1.* Chiunque fabbrica, introduce nel Regno, trasporta, tiene in casa o in altro luogo, bombe, macchine, involucri, od altri congegni micidiali o incendiari, che agiscono per esplosione o altrimenti, o polvere fulminante, dinamite, o qualunque altra sostanza che sia destinata alla composizione dei detti esplosivi, senza licenza del prefetto della Provincia, o senza altro giustificato motivo, è punito con la detenzione da tre mesi a 3 anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza sino a due anni. »

Mecacci. Il mio emendamento non era che l'articolo del Governo, con l'aggiunta *senza giustificato motivo*, secondo la legge francese; ma poichè vedo che il Governo adotta, tale

quale è, l'articolo della Commissione, a me non resta che ritirarlo.

Imbriani. Mi permetta una dichiarazione, signor presidente.

Debbo far osservare al relatore che è inesatto ciò che ha detto che nella legge inglese del 1883 all'articolo 3 si commina la detenzione a vita. Perchè il testo della legge (me lo ha favorito il presidente del Consiglio) dice dai 2 ai 20 anni.

Spirito F., relatore. È l'articolo 2.

Imbriani. Avete detto 3. È cosa inesatta, e non voglio che la Camera resti impressionata.

Spirito F., relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ma non posso lasciar riaprire la discussione.

F.lli Astolfone, presidente della Commissione. Ma scusi, la Commissione è attaccata, conviene che parli.

Spirito F., relatore. L'onorevole Imbriani non ha avuto il tempo di leggere tutta la legge. Io equivocando ho detto articolo 3 invece di dire articolo 2. Ora l'articolo 2 dice così...

Presidente. Ma non riapriamo la discussione. (*Rumori in vario senso.*)

Spirito F., relatore. Ebbene mi basti dire che nell'articolo 2 la pena comminata è della detenzione a vita.

Altobelli. Quello riguarda un'altra cosa, si riferisce alle esplosioni.

Spirito F., relatore. Esplosioni anche senza danno.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 1º.

« Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni. »

Lo metto a partito.

(*È approvato.*)

« Art. 2. Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od